

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, GIACOMETTI, CENGARLE e MANCINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1979

Modificazioni al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si riprende l'iniziativa assunta al Senato nella VII legislatura dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, che ebbe l'approvazione da parte della 1ª Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 giugno 1978 (atto Senato n. 768), fu trasmessa alla Presidenza della Camera il 4 luglio 1978 e non ha potuto avere la definitiva approvazione per l'anticipato scioglimento delle Camere. A tal fine viene, quindi, testualmente riproposto il testo approvato dalla citata 1ª Commissione permanente del Senato.

Il disegno di legge è inteso, da una parte, ad introdurre alcune notevoli modifiche al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nelle materie concernenti il trattamento provvisorio e definitivo, il periodo

di pagamento delle pensioni ed i controlli sui provvedimenti di variazione; dall'altra, a consentire l'accreditamento al conto corrente bancario e ad abrogare alcune disposizioni non essenziali, al fine di snellire talune procedure relative agli adempimenti per l'accreditamento delle pensioni al conto corrente postale.

In particolare, con l'articolo 1 del disegno di legge si stabilisce il puntuale inizio del pagamento delle rate di pensione prima della registrazione del decreto alla Corte dei conti, mediante l'invio del ruolo di spesa fissa da parte della competente Ragioneria (centrale, regionale o provinciale), entro trenta giorni dal suo ricevimento, alla Direzione provinciale del tesoro.

Gli articoli 2 e 4 del disegno di legge sono destinati a semplificare la procedura della reversibilità stabilendo la non adozione del provvedimento formale per la liquidazione della pensione (anche se privilegiata) di reversibilità in favore della vedova e degli orfani minori nel caso in cui il ma-

trimonio sia stato contratto prima del 65° anno di età del pensionato, ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, ovvero col matrimonio siano stati legittimati figli naturali.

Con l'articolo 3 si dispone che il trattamento provvisorio di pensione viene determinato in relazione ai servizi, riconosciuti o riconoscibili, risultanti dalla documentazione prodotta dall'interessato ovvero in possesso dell'Amministrazione ed è disposto mediante apposito « ruolo di pagamento » emesso dall'Amministrazione centrale o periferica competente a liquidare il trattamento definitivo.

Detto ruolo, che deve essere accompagnato da un documento sottoscritto dal pensionato, contenente tutte le indicazioni ritenute necessarie nonché le dichiarazioni previste dalle norme vigenti, è trasmesso almeno tre mesi prima dalla data di cessazione dal servizio alla Direzione provinciale del tesoro, la quale — senza ulteriori accertamenti (cioè basandosi su quanto è riportato nel ruolo e nel documento allegato) ed in ogni caso con precedenza assoluta su qualsiasi affare corrente — dispone immediatamente il pagamento della prima rata di pensione spettante.

La nuova procedura, che si esaurisce con il controllo successivo dei pagamenti, potrà avere attuazione — nei confronti del personale non amministrato in atto con gli ordinari ruoli di spesa fissa — in maniera graduale e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della nuova norma.

Inoltre l'articolo in parola dichiara i dirigenti degli uffici interessati personalmente responsabili dei ritardi che dovessero verificarsi nell'espletamento degli adempimenti relativi ai trattamenti pensionistici provvisori e definitivi.

L'articolo 5 dispone al primo comma che le pensioni sono pagate a rate bimestrali (in atto sono mensili) che scadono alla fine dei mesi pari.

Il secondo comma dell'articolo, al fine di tener conto delle ovvie esigenze degli uffici che dispongono il pagamento, prescrive che le varie date di pagamento comprese nel bimestre sono fissate dal Ministro del te-

soro con proprio decreto; mentre il successivo comma stabilisce che l'inizio del nuovo sistema bimestrale sarà fissato dal Ministro medesimo con lo stesso decreto di cui al comma precedente.

In relazione all'importante innovazione recata dal primo comma di che trattasi, il quarto comma dispone che tutte le ritenute non erariali gravanti sulle pensioni sono effettuate e versate bimestralmente anche in deroga a pattuizioni od obblighi diversi degli interessati.

Con le disposizioni recate dall'articolo 5 non potranno non conseguirsi effetti favorevoli nel pagamento delle pensioni sia per gli uffici che lo dispongono, che nei confronti dei pensionati.

In sostanza si ridurranno alla metà gli adempimenti di competenza delle Direzioni provinciali del tesoro, le quali potranno conseguentemente dedicarsi allo smaltimento dell'arretrato nel settore delle pensioni, come pure in quello della scuola.

L'articolo 6 del disegno di legge reca una importante innovazione relativa alle modalità di pagamento delle pensioni. Essa consiste nel fatto che viene consentito, a richiesta, che l'importo della pensione sia direttamente accreditato dal competente ufficio al conto corrente bancario intestato al pensionato.

I vantaggi della nuova procedura sono diversi, primo tra tutti l'accredito diretto al conto, senza, cioè, l'intervento del pensionato.

La data di inizio della procedura di cui trattasi sarà fissata con il decreto del Ministro del tesoro, al quale è demandata altresì l'emanazione con lo stesso decreto delle occorrenti norme di esecuzione della disposizione legislativa recata dal primo comma.

Con l'articolo 7 il disegno di legge stabilisce, poi, che le disposizioni degli articoli 197 e 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nel testo modificato dagli articoli 5 e 6 che precedono, si applicano anche ai trattamenti pensionistici, diversi da quelli contemplati nel citato decreto, a carico del bilancio dello

Stato e delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

L'articolo 8 inserisce l'articolo 255-*bis* nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 citato, al fine di stabilire che i provvedimenti di variazione ai trattamenti pensionistici a carico dello Stato sono sottoposti al controllo successivo degli organi competenti, stante la circostanza che i provvedimenti di concessione sono stati in precedenza registrati alla Corte dei conti.

Con l'articolo 9 si dà l'interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e dell'articolo 201 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nei quali le espressioni « rateo di stipendio » e « rateo di pensione » sono state interpretate in maniera diversa dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti.

Infatti, l'alto organo consultivo si è espresso per una interpretazione estensiva della parola « rateo di stipendio » così come aveva fatto il Tesoro con l'articolo delle istruzioni generali sui propri servizi, mentre la Corte dei conti ha dato un significato molto restrittivo alle locuzioni « rateo di stipendio » e « rateo di pensione » non comprendendo in esse le somme maturate e non riscosse dal dipendente fino al momento della morte per stipendio, pensione, tredicesima mensilità ed assegni accessori.

Con l'articolo 9 si dà *ex tunc* al termine « rateo » il significato più ampio, così come era nella volontà del legislatore.

L'articolo 10 consente di determinare, in via eccezionale, il contributo di riscatto dovuto all'ENPAS ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita sulla base dello stipendio del dipendente statale per le

domande presentate fino all'entrata in vigore della legge e pervenute all'Ente entro sei mesi da quest'ultima data.

Inoltre, per coloro che hanno presentato la relativa istanza prima dell'entrata in vigore della legge, il secondo comma dell'articolo stabilisce che l'importo calcolato dovrà regolarsi in base a criteri da stabilirsi dall'Ente e da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro.

Da ultimo, con l'articolo 11 si abrogano alcune disposizioni che non hanno più ragione di essere, stanti le nuove procedure istituite nel corso degli ultimi anni.

Così si snelliscono sia gli adempimenti a carico dei pensionati che quelli di spettanza delle Direzioni provinciali del tesoro in materia di libretti di pensione, di certificati di esistenza in vita per chi riscuota a mezzo conto corrente postale, ovvero è residente all'estero.

Come è di tutta evidenza, il disegno di legge mira soprattutto ad accelerare e snellire l'*iter* procedurale dei provvedimenti pensionistici di guisa che il dipendente statale che cessa dal servizio possa riscuotere puntualmente nel mese successivo la rata di pensione provvisoria, ovvero definitiva, spettantegli, nonchè a recare un'importante innovazione nelle periodicità del pagamento dei trattamenti pensionistici. L'innovazione, che consiste nella bimestralità del pagamento, riducendo alla metà gli adempimenti di competenza delle Direzioni provinciali del tesoro, consente alle medesime di utilizzare mezzi e personale nei settori nei quali si sono manifestati gravi ritardi (ad esempio, ricostruzione o progressione in carriera del personale direttivo e docente della scuola).

Sulla base delle riferite finalità il disegno di legge predisposto si appalesa di notevole contenuto e meritevole di rapido corso.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

L'articolo 155 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Art. 155. - (*Cessazione dal servizio per limiti di età*). — La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico decreto.

Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della reversibilità della pensione, le generalità del coniuge e dei figli minorenni.

Il provvedimento con allegato il ruolo individuale di spesa fissa è trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di età.

Entra trenta giorni dal ricevimento, la competente Ragioneria invia il ruolo di spesa fissa alla Direzione provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti, salvo conguaglio.

La medesima Ragioneria trasmette altresì alla Corte dei conti, per il controllo di competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma unitamente alla relativa documentazione.

All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione è consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta.

Qualora non sia possibile per eccezionali comprovati impedimenti predisporre il provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo, si provvede ad autorizzare la corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di cui al successivo articolo 162 ».

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 2.

All'articolo 160 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, quale risulta modificato con legge 29 aprile 1976, n. 177, è aggiunto in fine il seguente comma:

« La liquidazione della pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato compisse il 65° anno di età, ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, è effettuata dalla Direzione provinciale del tesoro senza l'adozione di provvedimento formale, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette. Si applica la disposizione di cui al precedente quinto comma ».

## Art. 3.

L'articolo 162 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Art. 162. - (*Liquidazione provvisoria*). — Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del pagamento della pensione diretta è corrisposto al pensionato un trattamento provvisorio, determinato in relazione ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta ovvero in possesso dell'Amministrazione purchè sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.

Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche al coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.

La concessione del trattamento provvisorio di cui al primo comma è disposta mediante ruolo di pagamento, contraddistinto dallo stesso numero di iscrizione che sarà attribuito alla pensione definitiva, emesso dall'Amministrazione centrale o periferica competente a liquidare il trattamento definitivo a norma delle disposizioni vigenti.

Detto ruolo, unitamente ad un documento sottoscritto dall'interessato contenente le indicazioni ritenute necessarie e le dichiarazioni previste dalle norme vigenti, è trasmesso alla Direzione provinciale del tesoro territorialmente competente almeno tre mesi prima della data della cessazione dal servizio. Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal compimento del limite d'età o per morte del dante causa, il ruolo provvisorio deve essere emesso e inviato con il documento suddetto alla Direzione provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal servizio. La Direzione provinciale del tesoro è tenuta a disporre, senza ulteriori accertamenti e comunque con precedenza assoluta sugli affari correnti, l'immediato pagamento della pensione spettante.

Qualora il trattamento pensionistico risultante dal decreto di liquidazione non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la variazione al ruolo sarà apportata in base al decreto registrato dalla Corte dei conti.

Il ruolo di cui al terzo comma è comunicato alla Corte dei conti per il riscontro successivo sui pagamenti.

In caso di decesso del pensionato la Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita, qualora non trovi applicazione l'articolo 160, primo, quarto e sesto comma, procede, in attesa della registrazione del provvedimento, alla corresponsione in via provvisoria al coniuge ed agli orfani minori della pensione che ad essi compete ai sensi del presente testo unico.

La disposizione di cui al precedente terzo comma può avere attuazione gradualmente nei confronti del personale che non è amministrato con ruoli di spesa fissa.

I dirigenti preposti agli uffici centrali o periferici competenti ad emettere i ruoli provvisori nonchè quelli preposti all'ordinazione del pagamento del trattamento provvisorio sono personalmente responsabili dei ritardi che dovessero verificarsi nella puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e passibili delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni concer-

nenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai dirigenti degli uffici tenuti all'espletamento di adempimenti comunque connessi con la liquidazione del trattamento di pensione ».

L'attuazione di quanto disposto nel comma settimo dell'articolo 162 del testo unico sopra richiamato, come modificato dalle disposizioni che precedono, ha comunque luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4.

All'articolo 188 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, quale risulta modificato con legge 29 aprile 1976, n. 177, è aggiunto in fine il seguente comma:

« La liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di reversibilità in favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato compisse il 65 anno di età ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, è effettuata dalla Direzione provinciale del tesoro senza l'adozione di provvedimento formale, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette. Si applica la disposizione di cui al precedente terzo comma ».

#### Art. 5.

L'articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Art. 197. - (*Pagamento delle pensioni e degli assegni*). — Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate bimestrali scadenti alla fine dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto.

Le disposizioni del comma precedente avranno effetto dalla data che sarà stabilita con lo stesso decreto di cui al comma precedente.

Tutte le ritenute non erariali, che in atto sono versate mensilmente, sono effettuate e versate ogni bimestre agli enti creditori, anche in deroga a pattuizioni od obblighi degli interessati.

In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno, non si richiede la restituzione della quota di pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la fine del bimestre e si fa luogo alla corresponsione del rateo della tredicesima mensilità soltanto per la parte eccedente la predetta quota.

Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato, alla data che sarà stabilita dal Ministro del tesoro con il decreto di cui al secondo comma.

Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di reversibilità, la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal giorno di decorrenza della rata successiva all'evento che determina la cessazione del diritto stesso ».

#### Art. 6.

All'articolo 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« Le rate di pensione o di assegno possono, a richiesta, essere accreditate al conto corrente bancario intestato al nome del pensionato.

Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede ad emanare le norme di esecuzione della disposizione di cui al precedente comma ed a stabilire la data dalla quale esse avranno effetto ».



## Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 197 e 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nel testo di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, si applicano anche ai trattamenti pensionistici, diversi da quelli contemplati nel citato decreto, a carico del bilancio dello Stato e delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 3 febbraio 1951, n. 38, e quelle di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263.

## Art. 8.

Dopo l'articolo 255 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è inserito il seguente:

« Art. 255-bis. - (*Norme sul controllo dei provvedimenti di variazione emessi da uffici centrali o periferici*). — I provvedimenti di variazione ai trattamenti pensionistici a carico dello Stato sono sottoposti al controllo successivo degli organi competenti ».

## Art. 9.

Il termine « rateo » contenuto nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e nell'articolo 201 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve intendersi riferito a tutte le somme dovute a titolo di stipendio, pensione, tredicesima mensilità ed assegni accessori, maturate ma non rimosse, prima della morte, dal dipendente statale in attività di servizio o in quiescenza.

## Art. 10.

In deroga al disposto dell'articolo 24, ultimo comma, del testo unico delle norme sul-

le prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per le domande presentate dagli interessati fino all'entrata in vigore della presente legge, il contributo di riscatto ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita è determinato sulla base dello stipendio spettante alla data della presentazione. La competente Amministrazione dovrà far pervenire le domande all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali entro sei mesi dalla predetta data di entrata in vigore della presente legge.

Per le domande pervenute all'Ente prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'eventuale maggiore somma calcolata in sede di riscatto sarà regolata sulla base dei criteri da adottarsi con delibera dell'Ente sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.

#### Art. 11.

Sono abrogati gli articoli 4, ultimo comma, 12 e 13 del regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 166, gli articoli 1 e 2, ultimo comma, del regio decreto 3 luglio 1930, n. 1209.

Al secondo comma dell'articolo 156 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la parola « quinto » è sostituita con « settimo ».

Al primo comma dell'articolo 193 del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'articolo 33 della legge 29 aprile 1976, n. 177, la parola « quarto » è sostituita con « sesto ».